

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
Provincia di Frosinone
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 23/05/2011.

Gli emendamenti approvati in sede di Consiglio Comunale sono riportati in corsivo e sottolineati.

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i servizi relativi alla polizia mortuaria. Esso viene predisposto in relazione alle vigenti leggi in materia di polizia mortuaria, in particolare al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 ed alle normative successive.

Art. 2

Servizi gratuiti e a pagamento

1. I servizi cimiteriali sono soggetti a tariffe approvate dal Comune.
2. I servizi di interesse pubblico sono gratuiti come stabilito dalla legge.

Art. 3

Atti

1. Presso gli uffici comunali è tenuto il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato in ordine cronologico dagli addetti preposti a tale attività. Tale registro può essere tenuto anche in supporto informatico.
2. Nel cimitero sono inoltre visibili:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco delle aree soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo se presenti;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione se presenti;
 - f) ogni altro atto necessario allo svolgimento delle attività.

CIMITERI

Art. 4

Elenco cimiteri

Il Comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero situato nel suo territorio.

Il Comune di Isola del Liri ha sul suo territorio un cimitero comunale distinto in tre parti: il cimitero antico o storico, il primo ampliamento ed il nuovo ampliamento, tutti situati in Via Sant'Angelo, contigui e comunicanti tra loro. È presente, all'interno del complesso cimiteriale, un alloggio per la guardiania, uffici cimiteriali, servizi igienici, locali tecnici e specifici come previsti dalla normativa.

Art. 5

Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero.
2. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto.
4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le altre funzioni previste dal D. P. R. 10 settembre 1990 n° 285.
5. Il Comune, per particolari esigenze, può avvalersi di ditte specializzate per le operazioni suddette.

Art. 6

Reparti speciali nell'ambito del cimitero comunale

1. All'interno del cimitero si può prevedere aree o manufatti, individuati con apposito provvedimento, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
3. In via eccezionale, altre aree speciali possono essere istituite, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie come individuate dall'Amministrazione.

Art. 7

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero vengono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, vengono altresì ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

ORGANIZZAZIONE CIMITERIALE

Art. 8

Disposizioni generali organizzazione cimiteri

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi alla normativa vigente.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività.
4. Il Comune determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 e dai successivi articoli.
5. Il Comune determina altresì la tipologia degli elementi di completamento delle sepolture ad inumazione (copritomba, ecc.).
6. Nel caso di tumuli con più destinatari, il Comune, nell'atto di concessione in base alla tipologia costruttiva, fissa il numero massimo di posti, compresi i resti composti in cassette o le ceneri.

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 9

Sepolture per inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione stabilite dal Comune ove se ne ravvisasse l'esigenza o l'effettiva richiesta in relazione alla disponibilità dei campi.

Art. 10

Elemento di riconoscimento nei campi di inumazione

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un elemento di riconoscimento, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul citato elemento verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, dietro pagamento di tariffa e diritti come stabilito dal Comune, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione dell'elemento di individuazione, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 25 dal piano di campagna, la lapide ed ogni accessorio deve essere realizzata in conformità a quanto stabilito dall'Amministrazione.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono a carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa, come pure gli oneri dello smaltimento una volta esumato il defunto passato il periodo di inumazione.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

Art. 11

Sepulture per tumulazione

1. Sono definite "a tumulazione" le sepolture di feretri, cassette dei resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o tombe a terra, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato, comunque non superiore a 99 anni.

Art. 12

Disciplina del deposito provvisorio

1. A seguito di richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa da provvedimento comunale. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi sepolcri privati (cappelle o tombe a terra), fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune e/o concessionari, con progetto già approvato.

Le operazioni di estumulazione, traslazione e tumulazione provvisoria sono a carico dei richiedenti, secondo le tariffe stabilite dall'Ente.

2. La durata del deposito provvisorio è fissata limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da apposito atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e depositato nell'apposito ufficio del Comune.

3. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, l'autorità all'uopo proposta a termine di legge, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi previo pagamento dei diritti relativi.
5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
6. Il Comune, può, con apposito provvedimento, disporre la tumulazione provvisoria per particolari casi.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 13

Operazioni di esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con esclusione di ogni operazione nei mesi di luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Comune con ordinanza o altro provvedimento.
4. E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio o suo delegato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 14

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Il Responsabile dell'ufficio autorizza le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e la loro registrazione.
2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per aree e per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria se presenti.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo, fatta salva ogni altra comunicazione sarà possibile fare nei confronti dei congiunti o altri aventi diritto.

Art. 15

Attività di esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro apposita autorizzazione, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ex unità sanitaria locale dichiarerà che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 16

Attività di estumulazione

1. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - per altri dispositivi normativi e/o esigenze.
4. Se ricorre il caso ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, sarà esposto all'albo cimiteriale del cimitero.
5. I feretri vengono estumulati a cura di operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con apposito provvedimento.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione della cassa in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni che si rendessero necessarie, a seguito di provvedimenti adottati dall'Amministrazione per particolari necessità, saranno eseguite dal Comune secondo il calendario affisso all'Albo cimiteriale, fatta salva ogni eventuale comunicazione aggiuntiva ai congiunti o aventi causa.

Art. 17

Attività di esumazione ed estumulazione gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono gratuite fatto salvo il corrispettivo, fissato con tariffa, relativa alle operazioni di demolizione opere realizzate e ripristino dell'area.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa, fatte salve le operazioni che si rendessero necessarie ai sensi dell'art. 16 c. 9.

Art. 18

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata nelle modalità stabilite dalla legge a seguito di pagamento di apposito corrispettivo stabilito in tariffa.

Art. 19

Cremazione

1. Il Comune di Isola del Liri non dispone attualmente di impianto di cremazione e quindi si avvale di impianti come consentito dalla legge.

2. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1 ° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

3. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 20

Orario dei cimiteri comunali

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco e/o dall'Autorità all'uopo proposta.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato di norma a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 21 (articolo modificato con emendamento in sede di consiglio comunale)

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri si può entrare solo a piedi.

2. abrogato

2. (già 3 comma) per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco e/o dall'Autorità all'uopo proposta.

Art. 22 (articolo modificato con emendamento in sede di consiglio comunale)

Divieti particolari

1. Nel cimitero, al fine del rispetto e decoro del luogo, è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare qualsiasi attività commerciale e pubblicitaria:

a) abrogato;

b) abrogato;

c) abrogato;

d) abrogato;

e) abrogato;

f) abrogato;

g) abrogato;

h) abrogato;

i) abrogato;

j) abrogato;

k) abrogato;

l) abrogato;

m) abrogato;

2. abrogato

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 23

Riti funebri nei cimiteri

Nell'interno del cimitero viene ammessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 24 (articolo modificato con emendamento in sede di consiglio comunale)

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo quanto autorizzato dal Responsabile dell'ufficio competente.

2. abrogato.

3. abrogato.

4. abrogato.

5. abrogato.

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.

7. E' consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo. E' altresì consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 25

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Qualora i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza gli stessi saranno rimossi.

2. Nel periodo estivo per motivi igienici potrà essere consentito, mediante apposita ordinanza del Sindaco e/o dell'Autorità all'uopo proposta, anche l'ornamento delle tombe con fiori prodotti artificialmente a norma antinquinamento e a qualità certificata.

3. L'introduzione di fiori, composti in corone o altro, accompagnanti il feretro in entrata, sono soggetti a tariffa fissata dall'Ente. Gli stessi saranno rimossi e smaltiti dal Comune.

CONCESSIONI CIMITERIALI

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 26

Disciplina delle sepolture private

1. Ai fini delle sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune e/o da Concessionari.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività tipo cappella o tomba a terra o altre tipologie il Comune dovesse prevedere.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per singoli, famiglie e collettività.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali;
 - b) sepolture per famiglie e collettività.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del diritto di superficie come stabilito dal tariffario.
6. La concessione è stipulata ai sensi delle vigenti leggi in materia di concessioni di beni pubblici, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili compresi i posti per le cassette dei resti mortali e urne cinerarie;
 - la durata;
 - la/e personal/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante protempore, i concessionari/e
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 27

Durata delle concessioni cimiteriali di aree e manufatti

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 99 anni per loculi (a colombaio o a cantera), ossarini e cinerai per sepolture individuali.Il Comune si riserva di prevedere altre forme e durata di concessione nei manufatti che andrà a realizzare ovvero per quelli già esistenti ove ricorrano i presupposti.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone all'epoca della scadenza;
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

Art. 28

Modalità di concessione di aree e manufatti

1. L'assegnazione dei manufatti e delle aree avviene per ordine progressivo delle sepolture ed aree disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento, ovvero intestata a persona del medesimo nucleo familiare o parenti affini come stabilito nel successivo articolo.

3. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
4. Al fine della concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
5. Qualora la concessione non abbia luogo, per qualsiasi motivo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.
6. Qualora il destinatario della concessione non provveda a corrispondere il saldo nei termini che il Comune indicherà, la prenotazione viene considerata revocata senza che il privato abbia diritto ad alcun risarcimento oltre al deposito cauzionale versato decurtato della somma pari al 10% della concessione prenotata.
7. Nel caso in cui, in fase di rilascio della concessione definitiva sia per i manufatti realizzati che per quelli da realizzare, così pure per le aree, si dovessero riscontrare situazioni di non corrispondenza rispetto alla prenotazione effettuata, il Comune si riserva la facoltà di definire l'assegnazione di manufatti o aree di pari valore senza che ciò dia diritto a rivalsa di qualsiasi tipo.
8. Il Comune, nella propria programmazione, può prevedere un ulteriore sviluppo del Cimitero con nuove aree o con nuove tipologie di manufatti.
9. Nel caso in cui si renda necessario completare l'organizzazione dei cimiteri esistenti, il Comune provvederà, attraverso i propri uffici, ad individuare aree ed a realizzare manufatti da destinare a concessione.

Art. 29

Uso delle sepolture private e aventi diritto

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.
Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
9. Il Comune, in casi di particolare gravità e quando non sia possibile procedere diversamente, può destinare, con apposito provvedimento, sentiti i concessionari, i manufatti (loculi e ossarini) già concessi non occupati, senza che questo modifichi il rapporto concessorio con il privato che resterà comunque intestatario del bene concesso. Questo sarà reso di nuovo disponibile nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui questo non sarà possibile, per sopravvenute condizioni sfavorevoli al ripristino, il Comune provvederà ad assegnare al concessionario pari manufatto senza ulteriori oneri per il concessionario.

Art. 30

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per cappelle o tombe a terra impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente regolamento ed alla esecuzione delle opere relative entro il termine stabilito dalla data del titolo autorizzatorio corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Il concessionario è altresì tenuto alla conservazione dei manufatti realizzati dei quali resta responsabile sotto ogni aspetto di legge. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità in relazione ai manufatti realizzati da privati.
3. Il Comune, trascorsi i tempi indicati nell'atto autorizzativo, provvede, con apposito atto, a dichiarare la decadenza della concessione provvedendo a trattenere una somma pari al 20% del valore di concessione.

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 31

Disciplina di divisione e subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n° 15 essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione come definito sono tenuti a dare comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone come definito, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
9. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi: quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 32

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso il Comune si riserva la facoltà di valutare la possibilità di corrispondere un indennizzo che sarà stabilito nei modi legge.

Art. 33

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciataria, il rimborso di una somma decurtata del 10% del valore di concessione.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo il Comune si riserva di non accettare la rinuncia della concessione.

Art. 34

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciataria, il rimborso di una somma decurtata del 10% del valore di concessione.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. precedente.

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 35

Disciplina di revoca concessione

1. L'Amministrazione può ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, con le modalità prescritte nella concessione originaria, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione.

Art. 36

Disciplina della decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura
- c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 37

Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Una volta pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, se necessario, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cineraio comune.
2. Successivamente si disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 38

Disciplina della estinzione delle concessioni

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

LAVORI NEI CIMITERI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 39

Disciplina di accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e di ogni altro atto attestante la regolarità della ditta stessa, oltre al pagamento delle tariffe, cauzioni e diritti come stabiliti dall'Ente stesso.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Comune ed al pagamento di una cauzione fissata dal Comune.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo, esso deve essere inquadrato in idoneo contratto di lavoro, deve essere chiaramente individuabile a mezzo di dispositivi per il riconoscimento.
6. L'attività di accaparramento è espressamente vietata nell'ambito del cimitero e, qualora riscontrata, il Comune potrà avvalersi delle procedure previste per legge al fine di scoraggiare e debellare tale uso.
7. Le ditte private che, a qualsiasi titolo, accedano al Cimitero devono rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza di lavoro per ogni genere di attività (pompe funebri, ditte edili, ditte impiantistiche, ecc.).

Art. 40

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal dirigente dell'ufficio tecnico a termine di legge e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.

5. Qualsiasi variante essenziale al progetto approvato, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.
8. I titoli autorizzativi sono rilasciati dietro pagamento degli oneri e diritti come stabilito dalle vigenti normative.
9. I titoli autorizzativi devono essere esposti in maniera visibile all'ingresso del cimitero.

Art. 41

Lavori privati. Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili ai sensi di legge della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'eventuale importo per il ripristino di danni ricevuti.
4. Il Comune si riserva di imporre condizione di lavorazione tali che le stesse non condizionino la fruizione del cimitero e/o non arrechino danno alle opere stesse.

Art. 42

Lavori privati. Recinzione aree - Materiali di scavo.

1. Nella costruzione di loculi e di tombe di famiglia da parte di Concessionari, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio, segnalando in maniera opportuna il cantiere secondo la normativa vigente.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 43

Lavori privati. Introduzione e deposito di materiali.

1. E' permesso l'accesso dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi o per periodi richiesti dall'Amministrazione il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
5. Nei giorni festivi o per periodi richiesti dall'Amministrazione i lavori devono essere sospesi senza che ciò dia diritto ad alcuna rivalsa.

Art. 44

Lavori privati. Vigilanza.

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e/o suo delegato ovvero gli organi preposti vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale fatta salva ogni decurtazione si fosse resa necessaria.

Art. 45

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri avvalendosi degli organi preposti.
2. Il personale addetto ai cimiteri è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo e conformi alle leggi vigenti in materia di prevenzione sanitaria ed antinfortunistica;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 46

Funzioni - Licenza

1. Le imprese esercenti servizi di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto.
2. Imprese devono essere titolari di apposita licenza per lo svolgimento dei servizi di pompe funebri.
3. Il personale delle imprese di pompe funebri ammesso ad eseguire operazioni all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo, esso deve essere inquadrato in idoneo contratto di lavoro, deve essere chiaramente individuabile a mezzo di dispositivi per il riconoscimento.

Art. 47

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese di pompe funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 48

Registro comunale sepolture

1. Presso l'ufficio comunale preposto è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

2. Ad ogni posizione nel registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Tale registro può essere tenuto anche nel formato informatico.

Art. 49

Annotazioni e aggiornamento registro comunale

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

a) Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

b) generalità del defunto o dei defunti;

c) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

d) le generalità del concessionario o dei concessionari;

e) gli estremi del titolo costitutivo;

f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

g) la natura e la durata della concessione;

h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione;

l) eventuale intestazione lampada votiva.

Art. 50

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere apposito registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Tale registro può essere tenuto anche nel formato informatico.

Art. 51

Schedario dei defunti. Anagrafe cimiteriale.

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. precedente terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura.

Tale schedario può essere tenuto anche nel formato informatico.

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

Cautele e prescrizioni

1. Coloro che presentano istanza per ottenere un servizio qualsiasi od una concessione o l'apposizione di accessori s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Art. 53

Norma Generale

Ai fini della funzionalità del servizio per quanto non riportato nel presente regolamento si fa espresso riferimento a tutta la normativa vigente. Qualora intervenissero nuove normative a

seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, esse verranno automaticamente a sostituire la norma regolamentare interessata.

Art. 54

Responsabilità

1. Il Comune non risponde per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico o per uso tecnico ed utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salve eventuali implicazioni a carattere penale.

3. Le attrezzature, mezzi e strumentazioni comunali presenti all'interno del cimitero non possono in alcun modo essere utilizzati da terzi estranei, sia pure ditte autorizzate ad eseguire i lavori. Il Comune, in caso di necessità, si riserva di prevedere l'utilizzo di attrezzature di particolare complessità da parte di terzi prevedendo, in tal caso apposito capitolato d'onori e d'uso.

Art. 55

Controlli

Il Comune, nell'ambito delle responsabilità che gli competono, provvede alla custodia del cimitero ed al controllo delle attività e di quanto richiamato nel presente Regolamento, avvalendosi, se necessario, degli organi preposti come per legge.

Art. 56

Piano regolatore cimiteriale

Il Comune provvederà a redigere apposito piano regolatore cimiteriale.